

COMUNE DI MOMBERCELLI

14047 Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 26 Giugno 2002

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e degli organismi ad esso collegati.
2. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni non disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al sindaco, sentiti eventualmente i capigruppo consiliari ed il segretario comunale.

Art. 2

Diffusione

1. Una copia del regolamento può essere richiesta al sindaco dai consiglieri comunali.
2. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala consiliare a disposizione dei consiglieri comunali durante ogni seduta.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 3

Durata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.

Art. 4

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

Art. 5
Domicilio

1. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la notifica o la comunicazione di informazioni che li riguardano e ad indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Art. 6
Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali.

CAPO II
DIRITTI E DOVERI

Art. 7
Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale.
2. In caso di assenza, i consiglieri comunali possono presentare al protocollo del comune la motivazione della stessa per essere giustificati; le cause giustificative sono l'assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute o di famiglia.
3. Il consigliere comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvisare il segretario comunale affinché ne sia preso nota a verbale.

Art. 8
Decadenza

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dell'assenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e di famiglia.
2. Il procedimento che regola la decadenza di un Consigliere Comunale dalla sua carica è il seguente:
 - a) Il Segretario Comunale, nel momento in cui accerta la terza assenza consecutiva di un Consigliere Comunale da una seduta del Consiglio, con nota da protocollarsi al Protocollo generale del Comune, informa il Sindaco della circostanza;
 - b) Il Sindaco, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del Segretario Comunale, con lettera da notificarsi, oppure nota A.R. trasmessa attraverso il servizio postale di Stato, richiede al Consigliere Comunale interessato di giustificare, entro 20 giorni dalla notifica, a sensi dell'Art. 12 dello Statuto Comunale, le circostanze che hanno portato alla sua assenza, per ciascuna delle tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
 - c) Il Consigliere Comunale, entro il termine perentorio di cui alla precedente lettera b) ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze mediante dichiarazione sostitutiva a sensi D.P.R. 445/2000, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori.

- d) Il Sindaco, se riterrà valide le motivazioni addotte dal Consigliere Comunale a giustificazione delle assenze, darà atto della conclusione del procedimento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- e) Il Sindaco, se non riterrà valide le motivazioni addotte dal Consigliere Comunale a giustificazione delle assenze, rimetterà gli atti alla prima seduta del Consiglio Comunale che provvederà a deliberare, con atto motivato e con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, circa la decadenza o meno del Consigliere interessato al procedimento. Qualora nella prima seduta consigliare non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, l'argomento verrà riportato all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Se per due Consigli Comunali consecutivi non sarà raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il procedimento di decadenza dovrà ritenersi concluso senza la decadenza del Consigliere. Per riavviare un ulteriore provvedimento di decadenza per lo stesso Consigliere Comunale dovranno essere effettuate dallo stesso, ulteriori tre assenze consecutive, e dovrà riavviarsi il procedimento dall'inizio;
- f) Il Sindaco, nel caso in cui entro il termine indicato dalla precedente lettera b), non ricevesse alcuna comunicazione da parte del Consigliere Comunale interessato dal procedimento di decadenza, riterrà le assenze ingiustificate, rimetterà gli atti alla prima seduta utile del Consiglio Comunale che provvederà a deliberare, con atto motivato ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati, circa la decadenza del Consigliere. Qualora nella prima seduta consigliare non venga raggiunta la maggioranza dei Consiglieri assegnati, l'argomento verrà riportato all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Se per due Consigli Comunali consecutivi non sarà raggiunta la maggioranza dei Consiglieri assegnati, il procedimento di decadenza dovrà ritenersi concluso senza la decadenza del Consigliere. Per riavviare un ulteriore provvedimento di decadenza per lo stesso Consigliere Comunale dovranno essere effettuate dallo stesso, ulteriori tre assenze consecutive, e dovrà riavviarsi il procedimento dall'inizio;
- g) Il Sindaco, successivamente al pronunciamento della decadenza da parte del Consiglio Comunale, con lettera da notificarsi, oppure nota A.R. trasmessa attraverso il servizio postale di Stato, comunicherà al Consigliere Comunale interessato la decadenza dalla carica, entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera che sancisce la decadenza stessa.
- h) Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni dalla intervenuta esecutività della Deliberazione che prende atto della decadenza del Consigliere Comunale, provvede alla surroga dello stesso.

Art. 9

Comportamento

1. I consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, sempre che riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei singoli ed in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerazioni; è rigorosamente vietato attribuire fatti che possano offendere o ledere l'onorabilità.
3. Se un consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, senza che il consigliere comunale tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione; se il consigliere comunale contesta la decisione, il consiglio comunale, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 10
Responsabilità

1. I consiglieri comunali nell'adempimento delle loro funzioni hanno piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto, senza vincolo di mandato imperativo.
2. Ciascun consigliere comunale è responsabile personalmente del voto espresso in consiglio comunale.

Art. 11
Nomine

1. Ogni qualvolta disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere eletto in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto.

Art. 12
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri comunali o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
3. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4. I consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art.13
Diritto di accesso

1. I consiglieri comunali allo scopo di effettuare, in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni hanno diritto di accedere agli uffici e di richiedere ai responsabili dei servizi tutte le informazioni e notizie attinenti agli atti deliberativi che ritengano utili per l'espletamento del loro mandato.
2. Tale diritto è esercitato anche nei confronti delle aziende e degli enti dipendenti dal comune.
3. L'accesso agli uffici per acquisire notizie e visionare documenti avviene informalmente, durante l'orario d'ufficio e con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività, con richiesta rivolta al responsabile del servizio che detiene il documento originale e la riproduzione di copie è gratuita.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il sindaco può sottoporre la stessa alla conferenza dei capigruppo affinché decida tempi e modalità di esercizio.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 14

Gettone di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri comunali hanno diritto al gettone di presenza, nella misura fissata dalla legge, per ciascuna seduta a cui abbiano partecipato.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi speciali, nonchè il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate, qualora si rechino fuori dal territorio comunale per ragioni del loro mandato.
3. I consiglieri comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 15

Costituzione e composizione

1. I consiglieri comunali eletti nella stessa lista formano di regola un gruppo consiliare; il consigliere comunale che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Art. 16

Il capogruppo

1. Ogni gruppo deve comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima seduta del consiglio neo eletto; con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
2. In mancanza di tali comunicazioni o nelle more della designazione, viene considerato capo gruppo il consigliere comunale, non componente la giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il sindaco, nella prima seduta utile, informa dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 17

La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal sindaco ed è convocata, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal consiglio comunale, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del consiglio stesso e sullo svolgimento delle sedute.
2. La conferenza dei capigruppo ha anche funzione di commissione per il regolamento e compete alla stessa di studiare e proporre al consiglio comunale le modifiche, le integrazioni e le revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.
3. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando siano impediti ad intervenire personalmente.
4. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al consiglio comunale dal sindaco ed al termine del suo intervento sarà aperto il dibattito.

TITOLO III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 18 **Criteri generali per l'istituzione**

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti; esse decadono con il consiglio comunale di cui sono espressione.
2. In ciascuna commissione consiliare devono essere rappresentati i gruppi consiliari con criterio proporzionale.
3. Il sindaco, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale della costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del presidente e del vice presidente di ciascuna di esse.

Art. 19 **Insediamiento**

1. La commissione consiliare deve insediarsi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata e presieduta dal sindaco.
2. In tale seduta provvede alla elezione del presidente e del vice presidente con separate votazioni a scrutinio segreto; ogni commissario può votare un solo nominativo e sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
3. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 20 **Convocazione**

1. Il presidente convoca la commissione di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le relative sedute.
2. In caso di sua assenza od impedimento il vice presidente ne disimpegna le funzioni.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al sindaco e all'assessore competente per materia.

Art. 21 **Funzionamento**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione.
4. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano approvate dalla maggioranza dei commissari presenti.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle sedute consiliari.

Art. 22
Partecipazione ai lavori

1. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.
2. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 23
Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal segretario comunale oppure da un componente designato dal presidente della commissione; esso redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente, dai membri e dal segretario.

Art. 24
Indagini conoscitive

1. Le commissioni consiliari possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame, procedendo se necessario all'audizione del segretario comunale e degli altri dipendenti comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune; hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

TITOLO IV
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 25
Definizione

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta, ordinaria o straordinaria; esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di individuare esattamente gli argomenti che verranno trattati.
2. Spetta al sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo articolo 27.
3. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

Art. 26

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete anche all'autorità governativa, alla giunta comunale, ai consiglieri comunali ed ai cittadini.
2. Le proposte devono essere presentate per iscritto, anche da un solo consigliere comunale, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al consiglio comunale.
3. Il sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno qualora non ravvisi la competenza del consiglio comunale a trattare l'argomento oppure la reputi non conveniente per il comune; di tale decisione deve dare comunicazione scritta al consigliere comunale proponente, entro dieci giorni da quello in cui pervenne la proposta.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del consiglio comunale se, almeno ventiquattro ore prima della seduta, non sia stata depositata nella segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 27

Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali

1. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. Gli argomenti proposti hanno la precedenza su tutti gli altri.

CAPO II

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 28

Contenuto

1. La convocazione dei consiglieri comunali è disposta dal sindaco con avviso scritto, da consegnarsi al domicilio a mezzo di notifica, di fax, di posta elettronica o di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del segretario comunale.

Art. 29

Modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione è consegnato nel domicilio indicato dal consigliere comunale ed è valido anche se lo stesso è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dallo stesso indicata.
2. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri comunali cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sedute ordinarie e tre giorni liberi prima di quello stabilito per le sedute straordinarie.
4. Nei casi d'urgenza, deve essere consegnato almeno ventiquattrore ore prima; in tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti all'ordine del giorno va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

TITOLO V

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 30

La sede

1. Le sedute del consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. La giunta comunale può, con deliberazione motivata, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la seduta si svolga in altro luogo, assicurando il normale accesso del pubblico alla stessa e garantendo ai consiglieri comunali il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. In occasione delle sedute del consiglio comunale, all'esterno dell'edificio ospitante e per il tempo in cui lo stesso esercita le sue funzioni, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 31

Seduta di prima convocazione

1. Il consiglio comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 32

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Detta seduta dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 29.
3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento dello scioglimento della seduta per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 33
Aggiornamenti

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco, del consiglio comunale e ne è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 29.

Art. 34
Sessioni

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e in sessione straordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 35
Adempimenti preliminari

1. Il sindaco, in apertura di seduta, informa su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

Art. 36
Numero legale e sua verifica

1. Il numero legale necessario alla validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.
2. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, il presidente procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere comunale.
3. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero dei consiglieri comunali di cui ai precedenti articoli 30 e 31; se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, dichiara chiusa la seduta.
4. L'argomento la cui trattazione è stata eventualmente sospesa è ripreso a partire dal punto in cui è stato interrotto.

Art. 37
Pubblicità

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si trattino argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata o sulle capacità professionali di persone.
2. In tali casi non è verbalizzato il dibattito.

Art. 38
Partecipazione di assessori esterni

1. Gli assessori esterni, se nominati, partecipano alle sedute del consiglio comunale con funzioni di relatore; hanno diritto di intervenire al dibattito, ma non possono partecipare alla votazione.
2. La loro presenza non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 39
Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento corretto che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale, non ne influenzino le decisioni e non rechino disturbo allo stesso. Devono altresì astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri comunali o le decisioni adottate dal consiglio comunale.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri comunali; oltre al segretario ed agli impiegati potrà essere ammessa, a seconda delle materie in discussione, la presenza di tecnici.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

Art. 40
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il consiglio comunale si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare, se non per ordine del presidente e solo dopo che sia stata sospesa o chiusa la seduta.

CAPO II
LA PRESIDENZA

Art. 41
Il presidente

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta all'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta. L'ordine suddetto viene seguito tenendo conto solamente degli Assessori che sono membri del Consiglio.

Art. 42
Poteri

1. Il presidente garantisce il funzionamento ed il buon andamento dei lavori consiliari, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
 - a) mantiene l'ordine durante le sedute;
 - b) concede la facoltà di parlare;
 - c) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - d) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione ed alla votazione dell'assemblea;
 - e) proclama il risultato delle votazioni;
 - f) ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

CAPO III
LA DISCUSSIONE

Art. 43

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il presidente pone in trattazione gli argomenti sulla base dell'ordine del giorno.
2. Il consiglio comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'eventuale modifica dell'ordine di trattazione, su proposta del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 44

Svolgimento degli interventi

1. La lingua ufficiale delle sedute consiliari è l'italiano.
2. Nessun consigliere comunale può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente; i consiglieri comunali che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
3. Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
4. I consiglieri comunali non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 45

Durata degli interventi

1. Il consigliere comunale, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al sindaco.
2. La durata degli interventi non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
 - b) i tre minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere comunale supera il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il presidente richiama il consigliere comunale che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi; a suo insindacabile giudizio può togliergli la parola se, dopo due inviti, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti; il documento deve essere consegnato al segretario comunale per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 46
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere comunale, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. La questione sospensiva è discussa e, se necessario, accolta o respinta a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulla questione sospensiva possono parlare solo un consigliere comunale a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti.
5. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio comunale decide sulla scadenza della stessa.
6. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali; in tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere comunale contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 47
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta; il consigliere comunale che chiede la parola deve indicarlo.
2. Il presidente riconosciuta la fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente per non più di tre minuti.
3. Il consigliere comunale le cui affermazioni sono origine del fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 48
Sanzioni disciplinari

1. Se un consigliere comunale, con il suo comportamento, turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
2. Il consigliere comunale richiamato può fornire spiegazioni al consiglio comunale alla fine della seduta ed in conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della stessa seduta, il presidente può proporre al consiglio comunale l'esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutta la sua durata; la proposta viene messa ai voti senza discussione e se il consigliere comunale non abbandona l'aula, il presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere comunale che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 49
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere comunale od uno per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

CAPO IV
LA VOTAZIONE

Art. 50
Modalità della votazione

1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il presidente pone in votazione ogni proposta di deliberazione che, ove non sia diversamente previsto, è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. I voti sono di norma espressi in forma palese ad eccezione dei casi relativi a deliberazioni concernenti persone che sono espressi a scrutinio segreto.
3. Il presidente proclama il risultato della votazione o, nel caso di elezione, gli eletti.
4. Il risultato delle votazioni ed il nominativo dei consiglieri comunali astenuti è riportato nel verbale della seduta.

Art. 51
Votazione palese

1. La votazione palese avviene per alzata di mano.
2. Il presidente richiede ai consiglieri comunali di esprimere il proprio voto iniziando dai favorevoli, poi dai contrari e quindi dagli astenuti.
 1. Il segretario comunale conta i voti espressi e li comunica al presidente per la proclamazione del risultato.

Art. 52
Votazione segreta

1. La votazione segreta avviene mediante scheda che i consiglieri comunali ricevono dal segretario comunale; successivamente ripiegano la scheda e la depongono in un'apposita urna.
2. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri comunali volontari con funzioni di scrutatori, ne verifica l'esito e ne proclama il risultato; le schede sono quindi distrutte.

Art. 53
Schede bianche e schede nulle

1. Le schede bianche sono quelle che non contengono nominativi o indicazioni di voto.
2. Le schede nulle sono quelle che contengono altre parole o segni o un numero di nominativi votati superiore a quello previsto.
 2. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 54
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione o nello scrutinio, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario comunale, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

CAPO V
LA VERBALIZZAZIONE

Art. 55
Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle sedute sono redatti sinteticamente dal segretario comunale e debbono indicare i punti principali della discussione e l'esito della votazione.
2. Essi sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 56
Il segretario assunto

1. Qualora il segretario comunale debba allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di argomenti di interesse proprio o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi, il consiglio comunale sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE
E ORDINE DEL GIORNO

Art. 57
Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta in forma scritta al sindaco o ad un assessore per ottenere informazioni su materie di competenza comunale o per conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione comunale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse pubblico.
2. Il consigliere comunale, nel presentare l'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta; in tal caso, il sindaco o l'assessore sono tenuti a rispondere nei trenta giorni successivi alla richiesta, mentre in caso contrario la risposta è fornita nella prima seduta utile del consiglio comunale.

Art. 58
Risposta all'interrogazione

1. Le risposte alle interrogazioni vengono fornite dal sindaco o da un assessore all'inizio della seduta.
2. L'interrogante può replicare per non più di cinque minuti dichiarando di essere o non essere soddisfatto.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, della decadenza dell'interrogazione.

Art. 59
Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in forma scritta al sindaco o ad un assessore per ottenere informazioni su materie di competenza comunale o per conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione comunale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse pubblico.
2. Il sindaco o l'assessore rispondono nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 60
Trattazione dell'interpellanza

1. Il consigliere comunale che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le risposte fornite dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri comunali, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere comunale che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 61
Mozione

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri comunali e volto a promuovere una deliberazione del consiglio comunale su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 62
Svolgimento della mozione

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere comunale per ogni gruppo ed un assessore.
4. Il consigliere comunale che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 63
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine può consistere nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo statuto ed il presente regolamento o nella proposta attinente l'organizzazione dei lavori.
2. Sulle mozioni d'ordine decide il presidente, sentito il segretario comunale.

Art. 64
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del comune

Art. 65
Esame della proposta di ordine del giorno

1. Le proposte di ordine del giorno possono essere presentate al consiglio comunale da uno o più consiglieri comunali e sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.
2. Una proposta di ordine del giorno il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare in corso può essere sottoposto alla trattazione quando vi sia l'assenso del sindaco e dei capigruppo.
3. Gli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale sono trasmessi, a cura del sindaco, agli enti ed ai soggetti interessati.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

Informazione sull'attività del consiglio comunale

1. Il comune assicura la più ampia ed imparziale informazione sull'attività del consiglio comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute consiliari e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte e le iniziative promosse.

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto del regolamento	Pag. 2
Articolo 2 Diffusione	Pag. 2

TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 3 Durata in carica	Pag. 2
Articolo 4 Dimissioni	Pag. 2
Articolo 5 Domicilio	Pag. 3
Articolo 6 Consigliere anziano	Pag. 3

CAPO II – DIRITTI E DOVERI

Articolo 7 Partecipazione alle sedute	Pag. 3
Articolo 8 Decadenza	Pag. 3
Articolo 9 Comportamento	Pag. 4
Articolo 10 Responsabilità	Pag. 5
Articolo 11 Nomine	Pag. 5
Articolo 12 Astensione obbligatoria	Pag. 5
Articolo 13 Diritto di accesso	Pag. 5
Articolo 14 Gettone di presenza e rimborso spese	Pag. 6

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 15 Costituzione e composizione	Pag. 6
Articolo 16 Il capogruppo	Pag. 6
Articolo 17 La conferenza dei capigruppo	Pag. 6

TITOLO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 18 Criteri generali per l'istituzione	Pag. 7
Articolo 19 Insediamento	Pag. 7
Articolo 20 Convocazione	Pag. 7
Articolo 21 Funzionamento	Pag. 7
Articolo 22 Partecipazione ai lavori	Pag. 8
Articolo 23 Segreteria e verbalizzazione	Pag. 8
Articolo 24 Indagini conoscitive	Pag. 8

TITOLO IV – LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – L'ORDINE DEL GIORNO

Articolo 25 Definizione	Pag. 8
Articolo 26 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	Pag. 9
Articolo 27 Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali	Pag. 9

CAPO II – L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Articolo 28 Contenuto	Pag. 9
Articolo 29 Modalità di consegna	Pag. 9

TITOLO V – LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 30 La sede	Pag. 10
Articolo 31 Seduta di prima convocazione	Pag. 10
Articolo 32 Seduta di seconda convocazione	Pag. 10
Articolo 33 Aggiornamenti	Pag. 11
Articolo 34 Sessioni	Pag. 11
Articolo 35 Adempimenti preliminari	Pag. 11
Articolo 36 Numero legale e sua verifica	Pag. 11
Articolo 37 Pubblicità	Pag. 11
Articolo 38 Partecipazione di assessori esterni	Pag. 11
Articolo 39 Comportamento del pubblico	Pag. 12
Articolo 40 Tumulto in aula	Pag. 12

CAPO II – LA PRESIDENZA

Articolo 41 Il presidente	Pag. 12
Articolo 42 Poteri	Pag. 12

CAPO III – LA DISCUSSIONE

Articolo 43 Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 13
Articolo 44 Svolgimento degli interventi	Pag. 13
Articolo 45 Durata degli interventi	Pag. 13
Articolo 46 Questioni pregiudiziali e sospensive	Pag. 14
Articolo 47 Fatto personale	Pag. 14
Articolo 48 Sanzioni disciplinari	Pag. 14
Articolo 49 Dichiarazione di voto	Pag. 15

CAPO IV – LA VOTAZIONE

Articolo 50 Modalità della votazione	Pag. 15
Articolo 51 Votazione palese	Pag. 15
Articolo 52 Votazione segreta	Pag. 15
Articolo 53 Schede bianche e schede nulle	Pag. 15
Articolo 54 Irregolarità nella votazione	Pag. 16

CAPO V – LA VERBALIZZAZIONE

Articolo 55 Verbalizzazione delle sedute	Pag. 16
Articolo 56 Il segretario assunto	Pag. 16

TITOLO VI – INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Articolo 57 Interrogazione	Pag. 16
Articolo 58 Risposta all'interrogazione	Pag. 17
Articolo 59 Interpellanza	Pag. 17
Articolo 60 Trattazione dell'interpellanza	Pag. 17
Articolo 61 Mozione	Pag. 17
Articolo 62 Svolgimento della mozione	Pag. 18
Articolo 63 Mozione d'ordine	Pag. 18
Articolo 64 Ordine del giorno	Pag. 18
Articolo 65 Esame della proposta di ordine del giorno	Pag. 18

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 Informazione sull'attività del consiglio comunale	Pag. 19
Articolo 67 Entrata in vigore	Pag. 19

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.

in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio dal

al

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio, ad avvenuta esecutività, per quindici giorni consecutivi, e
precisamente dal al senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
